

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1213

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 115, 431, 1024, 1692 e 1695)

d'iniziativa dei deputati ORSINI Gianfranco, COLONI, AGRUSTI, BERTOLI e REBULLA (115); SCOVACRICCHI e ROMITA (431); ZANGHERI, PASCOLAT, BORDON, GASPAROTTO e FACHIN SCHIAVI (1024); DE CARLI, RENZULLI e BREDA (1692); PARIGI, PAZZAGLIA, BERSELLI, POLI BORTONE e RUBINACCI (1695).

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1988*

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e destinatari)

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni derivate alla regione Friuli-Venezia Giulia dalle perdite territoriali conseguenti al Trattato di pace e di favorire, nell'ambito della speciale collocazione geo-politica del suo territorio quale regione frontiera della Comunità economica europea, l'incentivazione ed il rilancio delle attività produttive e lo sviluppo della cooperazione economica con l'Austria, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i paesi aderenti al Consiglio per l'assistenza economica mutua istituito a Mosca nel 1949, sono stabilite le provvidenze previste dalla presente legge.

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale coerente con gli interessi della Comunità economica europea.

3. Le provvidenze di cui alla presente legge, rivolte alle attività nei settori della produzione, dei servizi e della ricerca, sono destinate alle imprese e società e agli enti operanti, o che vengano costituiti ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e che siano qualificati da uno dei seguenti requisiti:

a) lo svolgimento di attività di cooperazione economica internazionale sviluppata attraverso accordi di cooperazione, industriale, tecnica e nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, attuati sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, purchè i contratti a tal fine stipulati prevedano una durata almeno triennale. I destinatari del provvedimento devono fornire ogni anno, alle autorità preposte al controllo, elementi attestanti l'attuazione del contratto di cooperazione;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni di merci o servizi mediamente non inferiori al 30 per cento del proprio fatturato negli ultimi tre anni. Nel periodo di durata del godimento dei benefici della presente legge l'erogazione degli stessi è

vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione atta a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui sopra nell'anno precedente;

c) partecipazione di capitale estero non inferiore al 20 per cento e purchè, per i partecipanti non appartenenti alla Comunità economica europea, in misura tale da non costituire posizioni di controllo. Si intendono non appartenenti alla Comunità economica europea anche le società costituite in Stati membri della CEE in cui sia presente una quota maggioritaria di capitale extra-comunitario. Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese e società con partecipazione di capitale estero che dimostrino di aver svolto una effettiva attività per almeno un anno dopo la loro costituzione.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non possono in ogni caso essere concesse ai soggetti che, con sentenza passata in giudicato, siano stati riconosciuti responsabili di danno all'ambiente o di violazioni delle vigenti norme di tutela del lavoro.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle società di cui all'articolo 1 è concessa la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli utili impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamento di impianti, con le modalità di cui al successivo comma 3.

2. Alle imprese e società di cui all'articolo 1 è concessa l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, e impegnati entro il 31 dicembre 1994 nella costruzione, riattivazione, ampliamento o ammodernamen-

to di impianti nei territori di cui all'articolo 1. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

3. I soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 devono avanzarne richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che intendono reinvestire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto di massima degli investimenti, con specificazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alle opere e all'installazione degli impianti, nonché il piano di finanziamento. Dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei predetti lavori deve essere data comunicazione, mediante raccomandata, entro trenta giorni, all'ufficio delle imposte al quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione, ovvero, se diverso, all'ufficio delle imposte nel cui distretto è sito il domicilio fiscale del richiedente al momento della comunicazione.

4. L'esenzione è concessa, in via provvisoria, sulla base della dichiarazione e, in via definitiva, sulla base delle risultanze della documentazione e nel rispetto delle seguenti condizioni: i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimati entro un triennio dalla data stessa; le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare delle somme impiegate nell'esecuzione di essi devono essere comprovati mediante certificazione dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente; la certificazione deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Qualora i lavori progettati non siano iniziati o ultimati nei termini, ovvero non siano rispettate le indicazioni rese nella predetta dichiarazione annuale, si fa luogo, entro cinque anni dalla scadenza del suddetto termine triennale di ultimazione, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

5. Per le società operanti nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificato dall'arti-

colo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, non si applica la maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Art. 3.

(Programmi di penetrazione commerciale e di cooperazione internazionale)

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale pari a 130 miliardi di lire per il periodo 1988-1995, di cui 5 miliardi per l'anno 1988, 10 miliardi per il 1989 e 15 miliardi per il 1990, al fine di favorire il finanziamento delle strutture e dei programmi di promozione commerciale e di cooperazione produttiva nei mercati dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, posti in essere dalle imprese e dalle società di cui allo stesso articolo. Tale contributo speciale è finalizzato alla erogazione a favore delle predette imprese e società di contributi in conto capitale, non cumulabili con altre agevolazioni statali o regionali, nella misura massima pari al 30 per cento dell'investimento relativo alla creazione di strutture permanenti per il commercio estero, quali depositi, campionamenti, filiali di vendita e centri di assistenza commerciale.

2. Alle imprese e alle società di cui al comma 1 sono concessi:

a) finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale, di durata non superiore a tre anni, in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti predetti nonché il relativo tasso agevolato, in misura non inferiore al 50 per cento di quello stabilito ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il rispar-

mio. Ai fini di cui alla presente lettera, il fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è integrato di 6 miliardi di lire, di cui 2 miliardi di lire per il 1989 e 4 miliardi di lire per il 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1;

b) crediti agevolati per il finanziamento della quota di pertinenza italiana di investimenti destinati a costituire, nei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, società miste per la produzione di beni e servizi destinati al mercato internazionale. Tali contributi possono essere concessi, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le procedure e secondo i criteri e le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge. I contributi predetti, nel caso di investimenti in paesi in via di sviluppo dell'Europa orientale, possono essere cumulati con altri investimenti nazionali o comunitari. Ai fini di cui alla presente lettera, il Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è integrato di 6,5 miliardi di lire, di cui 2 miliardi di lire per l'anno 1989 e 4,5 miliardi di lire per l'anno 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni competenti per materia adottano misure volte ad assicurare il massimo snellimento delle procedure e la celerità degli adempimenti connessi con le operazioni di commercio internazionale, ivi compreso il commercio di transito e le compensazioni private e valutarie, poste in essere da imprese aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di 40 miliardi di lire erogabile nel periodo 1989-1992, di cui 10 miliardi di lire per l'anno 1989 e 10 miliardi di lire per l'anno 1990, finalizzato all'avvio di un centro regionale per gli scambi, anche in compensazione, attraverso apposita convenzione da stipularsi con società o consorzi regionali specializzati nel settore commerciale, ivi compresi quelli in compartecipazione con società straniere di provata affidabilità.

5. Alle imprese o società localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno, che realizzano programmi di penetrazione commerciale di cui al presente articolo, sono concessi, per tali finalità, finanziamenti a tasso agevolato a valere sull'apposita quota del fondo a carattere rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2, lettera a). A tal fine il predetto fondo è integrato di 2,5 miliardi di lire, di cui 1 miliardo di lire per l'anno 1989 e 1,5 miliardi di lire per l'anno 1990, a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

Art. 4.

*(Fondo per lo sviluppo tecnologico
e per progetti di ricerca)*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo di 250 miliardi di lire per il periodo 1988-1995, di cui 6 miliardi di lire per il 1988, 10 miliardi di lire per il 1989 e 25 miliardi di lire per il 1990, finalizzato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese, società e dei centri e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 1, nonché la realizzazione di progetti di ricerca e di riorganizzazione aziendale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale:

a) fino al 30 per cento dei costi di investimento, e comunque nel limite massimo di 500 milioni di lire, per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento del costo di investimento, cumulabile fino ad un massimo del 90 per cento con altri incentivi ed agevolazioni, per progetti di ricerca e di sperimentazione. Il contributo può essere elevato al 50 per cento, cumulabile fino al 90 per cento, se i progetti di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di

Trieste, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 5.

(Interventi a sostegno dei traffici)

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di 60 miliardi di lire per il periodo 1989-1991, di cui 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per la concessione, a favore delle imprese o società di cui all'articolo 1, di un contributo nella misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo interessanti la regione.

Art. 6.

(Fondo di rotazione)

1. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, (FRIE) è conferita la somma di lire 130 miliardi per il periodo 1988-1993, di cui lire 9 miliardi per l'anno 1988, 10 miliardi per l'anno 1989 e 20 miliardi per l'anno 1990.

2. La regione Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale, istituisce un fondo di rotazione speciale, costituito da un contributo dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane singole o associate e loro consorzi. Il fondo ha la durata di dieci anni. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

Art 7.

(Interventi per la montagna)

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è

assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a lire 140 miliardi per il periodo 1988-1994, di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1995 per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno.

Art. 8.

(Cooperazione internazionale scientifica e culturale)

1. L'Università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato preferenzialmente a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Le Università degli studi di Trieste e di Udine sono autorizzate ad istituire, previe convenzioni con altre università estere, corsi di studio biennali per il reciproco conferimento e riconoscimento del titolo di *Master* nel settore delle discipline umanistiche, scientifiche e delle tecnologie avanzate, riservati a laureati di qualsiasi paese.

3. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo.

4. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 15 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per il finanziamento di progetti ed attività di cooperazione internazionale scientifica, culturale e di ricerca promossi da enti, istituti, centri e collegi scientifici, culturali, didattici, universitari e loro consorzi.

Art. 9.

(Interventi a sostegno delle iniziative culturali delle minoranze linguistiche delle zone di confine)

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1988-1992, un contributo speciale di lire 24 miliardi, di cui lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonchè a favore degli enti culturali ed artistici che svolgono le stesse attività all'estero. A tale fine la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena e agisce d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato per quanto concerne le iniziative per la minoranza italiana.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando l'accantonamento «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia».

Art. 10.

(Interventi a favore della provincia di Belluno)

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno è stanziata una somma di lire 70 miliardi per il periodo 1988-1992, di cui lire 10 miliardi per il 1989 e lire 20 miliardi per il 1990.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa di investimento, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui sopra sono iscritti in

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le domande di contributo indirizzate al medesimo Ministero sono presentate alla provincia di Belluno che provvede all'esame istruttorio e al successivo inoltrare con le proprie proposte, per le definitive determinazioni ministeriali.

4. Alla provincia di Belluno sono estese le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 11.

(Interventi nelle aree confinanti della regione Veneto)

1. Per la realizzazione di progetti speciali nell'ambito delle finalità degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 50 miliardi nel triennio 1989-1991, di cui 10 miliardi nel 1989 e 20 miliardi nel 1990, da destinare alle aree confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le provvidenze di cui all'articolo 7, comma 2, sono estese ai territori di cui al comma 1, limitatamente alle aree montane.

Art. 12.

(Norme procedurali)

1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalla Regione, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali.

2. La legge regionale definisce, inoltre, i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Parlamento entro il 30 giugno 1992

una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, ad eccezione di quanto espressamente previsto all'articolo 9, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.